



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per il Dott. **Roberto Fiandaca** (C.F.FNDRRT85P25G273O), nato a Palermo (PA) il 25/09/1985 e ivi residente, in via Terrasanta, n. 31, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 091 7722955; pec: irenecontorno@pecavvpa.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Dott.ssa **Sapia Raffaella**, collocata nella graduatoria dei vincitori in posizione n. 2430, nella quale sopravanzerebbe l'odierna parte ricorrente;
- del Dott. **Trombin Matteo**, collocato nella graduatoria dei vincitori in posizione n. 2505, all'indirizzo PEC matteo.trombin@pec.net, fornito dall'Amministrazione resistente;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'avviso pubblicato il 4 febbraio u.s. sul sito *web* istituzionale di parte resistente, avente per oggetto «*Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2736 RIPAM. Aggiornamento assegnazione amministrazioni*», sulla base delle preferenze espresse dai candidati vincitori, nella misura in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, non consentendogli di accedere ad una delle sedi di interesse;
- dell'avviso pubblicato il 2 febbraio u.s. sul sito *web* istituzionale di parte resistente, riportante «*Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2736 RIPAM Assegnazione amministrazioni*», nella parte in cui non include l'odierna parte ricorrente tra i destinatari delle assegnazioni;
- della graduatoria definitiva del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1*», pubblicata il 25 gennaio 2022 sul dominio *web* istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica (<https://www.governo.it/it/articolo/graduatoria-finale-di-merito-del-concorso-pubblico-la-copertura-di-n-2133-posti-elevati>), nella quale parte ricorrente risulta inclusa con un punteggio per titoli inferiore a quello legittimamente spettante, per via del mancato computo del Master di I livello in suo possesso (con conseguente mancata attribuzione di ulteriori 0,5 punti);
- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale di parte resistente il 17 gennaio 2022, recante «*Concorso Ripam Funzionari amministrativi. Scelta delle amministrazioni per i candidati vincitori*», nella parte in cui non si consente all'odierna parte ricorrente di parteciparvi;
- della graduatoria non definitiva del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1*», pubblicata il 14 gennaio 2022 sul dominio *web* istituzionale di parte resistente, nella quale parte ricorrente risulta inclusa con un punteggio per titoli di studio inferiore a quello legittimamente spettante;
- della graduatoria non definitiva del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1*», pubblicata il 17 dicembre 2021 sul dominio *web* istituzionale di parte resistente, nella quale parte ricorrente risulta inclusa con un punteggio per titoli di studio inferiore a quello legittimamente spettante, dovuto al mancato computo del titolo di Master di I livello conseguito e dichiarato ai fini della partecipazione;

- del punteggio per titoli di studio, pari a 2,5, assegnato a parte ricorrente nella graduatoria del concorso, in luogo dei complessivi 3 punti spettanti in virtù del Master di I livello in suo possesso;
- del verbale n. 13, fornito dall'amministrazione in esito ad istanza di accesso agli atti, nella parte in cui dovesse interpretarsi quale lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- dei verbali/atti, richiesti con istanza di accesso agli atti, ma non ancora ottenuti, con cui sono stati attribuiti i punteggi relativi ai titoli posseduti dai candidati con particolare riguardo alla griglia analitica attestante i punteggi attribuiti ai titoli vantati dall'odierno ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale dei candidati idonei e vincitori;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui può interpretarsi quale lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio per titoli di studio attribuito a parte ricorrente (2,5), in quanto inferiore a quello legittimamente spettante (3 punti), per via del mancato computo del Master di I livello posseduto, ai fini dell'utile inclusione nel novero dei candidati vincitori nella graduatoria del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel profilo di Funzionario Amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni*» e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla stessa di poter essere collocata nella graduatoria dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio per titoli e complessivo legittimamente spettante;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio per titoli di studio ottenuto, ai fini della relativa utile collocazione nella graduatoria di merito tra i vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per i titoli di studio vantati da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, con conseguente

collocazione della stessa nella graduatoria dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio realmente spettanti.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 30 giugno 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 50, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigenziale, da inquadrare nel profilo di Funzionario Amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni*», elevati a 2.736 a seguito delle modifiche apportate alla *lex specialis* il 30 luglio 2021 (G.U.R.I. - 4^a Serie speciale «*Concorsi ed esami*» - n. 60), avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha originariamente previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) prova preselettiva;
- ii) prova scritta;
- iii) prova orale;
- iv) valutazione dei titoli.

Successivamente, la Commissione RIPAM ha deciso di adottare le misure di semplificazione previste dall'articolo 10, comma 3, del Decreto-Legge n. 44/2021 («*Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici*»), modificando l'espletamento della procedura: ha così eliminato la prova preselettiva e la prova orale, sostituendole con **un'unica prova scritta** (cfr. Avviso di modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, in atti).

3. – Ebbene, l'odierno ricorrente ha proficuamente superato l'unica prova concorsuale con un punteggio pari a **26,5** (si consideri, sul punto, il punteggio-soglia necessario al raggiungimento dell'idoneità, pari a «**21/30**», previsto dall'art. 7 del bando).

Tuttavia, prendendo visione della graduatoria del concorso, pubblicata provvisoriamente il 17 dicembre 2021 e approvata in via definitiva lo scorso **25 gennaio**, il Dott. Fiandaca ha appreso di avere ottenuto un **punteggio per titoli di studio inferiore a quello realmente spettante**, ritrovandosi, per un divario di soli **0,5 punti**, nella veste di **idoneo ma non vincitore**.

4. – Per quanto di interesse, il bando ha previsto la valutazione di: «a) **Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri:**

1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di **laurea** relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; (...)

0,5 punti per ogni master di primo livello; (...)

b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: (...) **1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando**» (cfr. art. 9, comma 5, del bando).

5. – Nello specifico, il ricorrente ha **dichiarato** nella domanda di partecipazione al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigenziale, da inquadrare nel profilo di Funzionario Amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni» **di essere in possesso**, ex art. 9 del bando, di un **Master di I livello in Drammaturgia e Sceneggiatura**, rilasciato dalla prestigiosa Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", facente parte a pieno titolo delle Istituzioni della Formazione Superiore del MUR.

Master

Livello:

Master di I° Livello

Titolo:

Master in Drammaturgia e Sceneggiatura

Data di conseguimento:

07 April 2014

Università:

Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico"

Città:

Roma

Periodo:

01/02/2013 - 07/04/2014

Riponeva, dunque, legittimo affidamento sull'attribuzione in suo favore di un punteggio ulteriore per il titolo in questione, pari a **0,5**, in ossequio a quanto previsto dalla *lex specialis* (si riporta testualmente la previsione contenuta nel bando di concorso: «**0,5 punti per ogni master di primo livello**» - cfr. art. 9, comma 5).

6. – Invece, del tutto inaspettatamente, **il ricorrente ha ottenuto soltanto 2,5 punti per titoli di studio**.

In attesa della griglia analitica dei punteggi, richiesta all'odierna resistente ma non ancora ottenuta, il punteggio attribuito al Dott. Fiandaca può essere scomposto come segue:

- 1,5 punti per la laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, conseguita con il voto di 110/110;
- 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione giornalistica.

Per l'effetto, dunque, gli sono stati attribuiti i censurati 2,5 punti, in luogo dei 3 attesi, senza alcun punteggio aggiuntivo per il master in suo possesso, come da tabella che segue:

Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2736 RIPAM - Graduatoria finale di merito							
Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio complessivo	Punteggio titoli spendibili MITF	Riserva	Titoli di preferenza
Fiandaca	Roberto	26,5	2,5	29	0		

7. – Conseguentemente, il ricorrente ha richiesto all'Amministrazione intimata, per le vie stragiudiziali e auspicando una risoluzione bonaria della questione, la corretta attribuzione del punteggio per il titolo in suo possesso e il conseguente riconoscimento di ulteriori 0,5 punti.

La ragione di una simile richiesta è evidente: la rettifica del punteggio per il Master di I livello consentirebbe al dott. Fiandaca di ottenere il corretto riconoscimento dei titoli posseduti, sopravanzando in graduatoria fino alla posizione n. 2430, risultando a pieno titolo vincitore.

8. – Al fine di verificare la regolarità della valutazione dei propri titoli, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti ai criteri di valutazione dei titoli dei candidati, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati, collocati in graduatoria con il suo medesimo punteggio, e la griglia analitica dei punteggi per titoli attribuitigli.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, è stata solo parzialmente esitata dall'amministrazione. Segnatamente, la stessa ha fornito le generalità dei controinteressati e il verbale n. 13, concernente la valutazione dei titoli autocertificati dai candidati, nel quale si legge che la Commissione (e non la *lex specialis*) ha ritenuto di confermarli se rilasciati dalle Università.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEX SPECIALIS - ERRONEA VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI DA PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEQUENTE ATTRIBUZIONE DEL

PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA *LEX SPECIALIS* – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Come esposto in fatto, parte ricorrente ha ottenuto una valutazione per titoli inferiore a quella legittimamente spettante. Ciò è accaduto **per una sola ragione: parte resistente non ha attribuito punteggio alcuno al Master di I livello in possesso dell'odierno ricorrente.**

Tanto è accaduto in assenza di criteri giustificativi idonei a fondare, giuridicamente e logicamente, un simile *modus operandi*.

Prendendo le mosse dalla *lex specialis*, il bando ha previsto di attribuire ai «*Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti*» i seguenti punteggi:

1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; (...)

0,5 punti per ogni master di primo livello;

b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: (...) **1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.**» (cfr. art. 9, comma 5, lett. c) della *lex specialis*).

Il ricorrente ha inserito il titolo in questione, come anticipato, nell'apposita sezione della domanda di partecipazione, confidando nell'attribuzione del relativo punteggio da parte dell'Amministrazione.

La lesione si è manifestata una volta **presa visione della graduatoria**, frutto della sommatoria del punteggio per la prova e dei titoli.

In particolare, si è costretti a desumere, considerato che ad oggi l'amministrazione non ha fornito alcun prospetto riepilogativo dei punteggi per i titoli riconosciuti in favore dell'odierno ricorrente, che il punteggio totalizzato si riferisca ai seguenti titoli:

- **1,5 punti per la laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici conseguita con il voto di 110/110;**

- **1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione giornalistica.**

Conseguentemente, l'odierno ricorrente ha riportato un punteggio pari a 29, inferiore a quello realmente spettante, pari a 29,5, nonostante abbia dichiarato, all'atto della presentazione della

domanda, **tutti i titoli di studio posseduti**, maturando il **diritto al riconoscimento di complessivi 3 punti, e non di 2,5!**

L'ulteriore punteggio spettante, pari a **0,5**, è **correlato al Master di I livello, irragionevolmente non valutato.**

Parte ricorrente, per porre rimedio all'errore in cui è incorsa parte resistente, ha segnalato a quest'ultima l'irregolarità riscontrata, a mezzo PEC. Nonostante il dott. Fiandaca abbia più volte tentato di contattare l'amministrazione per acquisire maggiori informazioni in merito alla sua posizione, alle missive non è seguito alcun riscontro.

Viceversa, sarebbe stato onere del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della L. n. 241/90, accertare d'ufficio i fatti, disporre il compimento degli atti necessari e **adottare le misure idonee al corretto compimento dell'istruttoria e alla salvaguardia delle garanzie partecipative del ricorrente in vista dell'emanazione del provvedimento finale** del procedimento.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

La seppur ampia discrezionalità di cui gode la Commissione deve, infatti, essere sempre sorretta da riscontri oggettivi, atteso che l'agire dell'Amministrazione deve, in ogni caso, conformarsi e tendere a criteri logici di razionalità ed univocità.

In merito, il Consiglio di Stato ha statuito che *«le valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice in un concorso sono sindacabili qualora venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell'illogicità, dell'irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti»* (Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 705).

In particolare, *«la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione (...) è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà»* (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

In effetti, *«in relazione a procedure concorsuali che prevedano un'attività di valutazione dei titoli, qualora l'Amministrazione non chiarisca, con motivazione specifica, la ragione per la quale non si è tenuto conto dei titoli riportati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si ricade in un'ipotesi di difetto di motivazione, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l'essenza stessa, del legittimo potere amministrativo»* (T.A.R. - Lombardia - Milano, sez. III, 13/01/2016, n.62).

Pur avendo richiesto i verbali attestanti la valutazione dei propri titoli, l'Amministrazione non ha esitato alcun provvedimento riassuntivo che dia adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo nei confronti di parte ricorrente, il che, invece, è imposto dalla necessità di tener fede al principio, presidiato sul piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni concorsuali.

Eppure, neanche in esito all'istanza di accesso agli atti parte ricorrente ha ottenuto copia del verbale recante il prospetto riepilogativo dei punteggi ottenuti, non potendo agevolmente comprendere l'iter logico giuridico seguito dall'Amministrazione ai fini della mancata attribuzione del punteggio di 0,5 in riferimento titolo rivendicato.

Ed ancora, occorre segnalare che *«i parametri definiti prima dell'inizio delle operazioni di valutazione, vincolano rigidamente l'operato della Commissione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ossequio ai principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di selezione alle quali l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà concesse alla conduzione della procedura selettiva. Tali criteri non possono quindi essere manipolati in sede di attribuzione del punteggio, integrandoli con pretesi significati impliciti o inespressi»* (cfr., tra le molte, in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2019 n. 5024).

Ciò non è accaduto nel caso di specie, **nonostante l'attribuzione dei punteggi ulteriori, individuati dal bando di concorso, fosse del tutto cristallina.**

0,5 punti per ogni master di primo livello;
1,5 punti per master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione.

Di seguito un estratto del titolo di Master in questione, opportunamente versato in atti:

che il sig. ROBERTO FIANDACA, nato a Palermo (PA) il 25/09/1985, codice fiscale FNDRRT85P25G273O, ha conseguito in data 7 aprile 2014, il Diploma di Master di I livello in Drammaturgia e sceneggiatura (scrittura per il teatro, il cinema e la televisione), presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" con la valutazione di 110 e Lode e il riconoscimento di 60 CFA.

Si conferma illogico, dunque, l'operato dell'Amministrazione resistente nel non aver inteso attribuire ulteriori **0,5 punti** al ricorrente per il Master di I livello posseduto, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta contraddittorietà e illogicità.

II. –VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEX SPECIALIS - DIFETTO DI ISTRUTTORIA DELLA DECISIONE ASSUNTA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CON IL VERBALE N. 13 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PERPLESSITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AGIRE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA.

Fermo quanto esposto in precedenza, parte ricorrente è **stata irragionevolmente penalizzata dall'erronea valutazione dei titoli posseduti e, segnatamente, del Master di I livello.** Pertanto, il *modus operandi* dell'Amministrazione appare illogico, viziato da evidente contraddittorietà.

Si deve infatti necessariamente rilevare che l'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti interessi dei concorrenti, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha osteso il solo **verbale n. 13 che, se per un verso si riporta alle previsioni del bando in merito al riconoscimento del punteggio per il titolo di Master di I livello** (di seguito l'estratto)

5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri:

1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;

ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;

0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata;

1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso;

0,5 punti per ogni master di primo livello;

1,5 punti per master universitario di secondo livello;

2,5 punti per ogni dottorato ricerca;

2 punti per ogni diploma di specializzazione.

b) altri titoli fino ad un massimo di 6 punti.

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

per altro verso soggiunge che "in particolare, per la verifica della corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati nei titoli, la commissione ritiene confermati i titoli rilasciati dalle Università".

La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.

In particolare, per la verifica della corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati nei titoli, la commissione ritiene confermati i titoli rilasciati dalle Università.

Relativamente al punto 4) del bando:

Per fugare ogni dubbio sul punto, è bene segnalare che il bando non ha distinto la tipologia di master di I livello richiesto ai candidati (diversamente dal master di II livello, per il quale è stata indicata la provenienza universitaria), limitandosi a prevedere che dovesse trattarsi di un "master di primo livello" (cfr. art. 9 del bando).

*0,5 punti per ogni master di primo livello;
1,5 punti per master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione.*

Il ricorrente, come evidenziato in narrativa, è in possesso del Master di I livello in Drammaturgia e sceneggiatura, rilasciato dalla prestigiosa Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", istituzione AFAM ("di alta formazione artistica, musicale e coreutica"), in quanto tale facente parte delle Istituzioni della Formazione Superiore del MUR insieme alle Università e a esse equiparate.

Posto che lo stesso art. 9 della *lex specialis* fa espresso riferimento ad "ogni" Master di I livello, il titolo dell'odierno ricorrente doveva condurre l'Amministrazione ad attribuire allo stesso ulteriori **0,5 punti**.

Così non è stato.

Solo *ad abundantiam* rispetto alle illustrate considerazioni, si segnala all'Ecc.mo Collegio che, in casi assimilabili a quello presente, è stata pacificamente affermata «la sostanziale equiparazione delle Accademie alle Università e, in particolare per quanto d'interesse nella circostanza de qua, la completa equiparazione della laurea e degli altri titoli di studio universitari ai diplomi ed ai titoli di studio rilasciati dalle Accademie, fra cui i master rilasciati dalle accademie di belle arti (...) Ne deriva che ha errato l'Amministrazione nel non ritenere computabile, ai fini del punteggio per la

formazione della graduatoria riguardante l'appellata, il master dalla medesima conseguito»
(Cons. di Stato, sent. n. 389/2013).

Difatti, sempre per maggiori esigenze di completezza, il quadro normativo (L. n. 508 del 21/12/1999, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di **arte drammatica**, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, modificata dalla L. n. 268 del 22/11/2002) **ha equiparato le istituzioni Afam alle Università.**

In aggiunta, *«quando l'amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi – nel caso di specie si impegna ad attribuire un certo punteggio ad una determinate categoria di titoli - stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è infatti tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni»*(Cfr., Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2017 n. 3502), con conseguente *«obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla verifica dell'ammissibilità del titolo in questione ed alla conseguente valutazione»* (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III BIS, sent. del 2 ottobre 2020, n.10065)

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara, tanto che, in relazione alla valutazione dei titoli in possesso dei candidati, in casi analoghi, ha accolto le censure sollevate dai concorrenti, ritenendo altresì che *«i titoli erano posseduti alla data di presentazione della domanda di concorso, di tal che la loro mancata valutazione è proprio illegittima pure secondo i principi sovente rimarcati dalla giurisprudenza in tema di pubblici concorsi»* (Consiglio di Stato, sezione IV., 22 gennaio 2010, n. 207 ed anche TAR Lazio, sezione III bis, 13 novembre 2009, n. 11115).

Non può essere fornita, in altri termini, un'interpretazione *in peius* delle clausole del bando di concorso, ai danni di parte ricorrente.

Nè è di poco conto rilevare che, a causa della mancata attribuzione di punteggio per il Master di I livello in possesso dal Dott. Fiandaca, quest'ultimo risulta pregiudicato, non essendo stato collocato nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito, precisamente nel novero dei vincitori.

Tutto ciò, **pur essendo in possesso di requisiti e titoli indiscutibilmente valutabili per il concorso de quo.**

Tanto esposto, l'errore commesso da parte resistente nell'attribuzione del punteggio e la mancata istruttoria in merito alla valutazione dei titoli suddetti non consente all'odierno ricorrente di poter essere **ricompreso nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria del concorso, in particolare nella veste di vincitore.**

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo alla valutazione del Master, il Dott. Fiandaca otterrebbe un punteggio pari a 29,5 (punteggio della prova scritta 26,5 + 2,5 punti già attribuiti per la valutazione dei titoli in suo possesso ed ulteriori 0,5 punti per la valutazione dei titoli di Master in questione).

In tal modo, il Dott. Fiandaca raggiungerebbe la posizione odiernamente occupata dalla Dott.ssa Sapia, la quale ha ottenuto il medesimo punteggio-prova di parte ricorrente (26,5) e 3 punti per titoli, sopravanzando in graduatoria fino a diventare vincitore (posizione n. 2430).

2429	Roth	Greta	24	5,5	29,5	0	
2430	Sapia	Raffaella	26,5	3	29,5	0	
2431	Sangiorgio	Karin	23	6,5	29,5	0	

Si consideri, per di più, che le unità di personale ricercate sono 2.736, sicchè il ricorrente figurerebbe in un'ottima posizione in graduatoria.

L'interesse del dott. Fiandaca è reso ancora più evidente dalla circostanza per cui, con l'attribuzione del punteggio legittimamente spettante, lo stesso potrebbe ambire, nel breve periodo, ad un posto presso la P.A. tra quelle rese disponibili in occasione delle prime assegnazioni.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio per titolo di Master a danno di parte ricorrente.

È utile precisare che l'Amministrazione, con avviso pubblicato il 2 febbraio u.s., poi rettificato il 4 febbraio, **ha reso note le assegnazioni delle sedi per i candidati risultati vincitori**, sintomo che la procedura va avanti e che a breve i candidati verranno assunti.

Straordinariamente, si è in presenza di una prova unica: pertanto, **solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di assegnare all'odierna parte ricorrente il**

punteggio per titoli legittimamente spettante e di essere destinataria di una sede presso la P.A., evitando ulteriori oneri ed aggravati per l'Amministrazione.

Ove non accolta la presente istanza cautelare e non consentito al ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, lo stesso sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicato, ossia costretto a rimanere **in graduatoria quale idoneo, nella posizione n.3324 (di molto inferiore rispetto a quella cui avrebbe diritto, la n. 2430), nonostante il diritto ad essere incluso a pieno titolo nel novero dei candidati vincitori, destinatario della scelta delle sedi e delle assegnazioni.**

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati idonei, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

L'amministrazione ha fornito le generalità e gli indirizzi di residenza e PEC dei candidati potenzialmente controinteressati, sicché l'odierna parte ricorrente ha già provveduto a notificare il presente ricorso alla Dott.ssa Sapia, nella cui posizione sopravanzerebbe l'odierna parte ricorrente ove accolte le censure, e al Dott. Trombin, collocato agli ultimi posti della graduatoria.

Ad ogni modo, ove ritenuto necessario, si chiede di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Attraverso l'accesso sono stati richiesti i verbali afferenti alla valutazione dei Master dei candidati, con particolare riguardo al punteggio attribuito ai titoli in possesso dell'odierno ricorrente.

Dal verbale n. 13 fornito dall'amministrazione resistente, si evince che sarebbero stati confermati i titoli in possesso dei candidati autocertificati rilasciati dalle Università.

Si chiede, pertanto, che in via istruttoria venga disposta la acquisizione dei documenti non ancora ottenuti, segnatamente la griglia attestante il prospetto di dettaglio dei punteggi attribuiti ai titoli in possesso del Dott. Fiandaca e il/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri valutativi dei Master di I livello in possesso dei candidati.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ordinare all'Amministrazione intimata di esibire la documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti, meglio descritta nel paragrafo relativo alla richiesta istruttoria;
- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il titolo di Master di I livello assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello spettante, con conseguente relativa inclusione nel novero dei candidati vincitori del concorso;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria di merito del concorso;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Palermo-Roma, 9 febbraio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Ciro Catalano

Avv. Simona Fell

Avv. Irene Contorno